

The background of the entire slide is a photograph of a person standing on a rocky mountain peak, looking out over a vast, snow-capped mountain range under a clear blue sky. The person is wearing a red jacket and dark pants. The image is partially overlaid with a dark blue diagonal gradient on the right side.

**IFRS ACCOUNTING STANDARDS
UPDATE
6 | 2026**

**Analisi degli impatti contabili della
contabilizzazione dei dazi e dei relativi rimborsi**

CONTENUTI

1 Panoramica

2 Considerazioni

3 Conclusioni

1. Panoramica

La Corte Suprema degli Stati Uniti (USA) ha stabilito il 20 febbraio 2026 che l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) degli Stati Uniti non conferisce al Potere esecutivo del governo l'autorità di imporre dazi. La sentenza ha invalidato i dazi imposti nell'aprile 2025 ai sensi dell'IEEPA sui beni provenienti da Canada, Messico e Cina, nonché altri dazi globali e specifici per paese.

La Corte Suprema degli Stati Uniti non ha deciso se e in quale misura gli importatori possano richiedere il rimborso dei dazi IEEPA già pagati. Le entità che necessitano di chiarezza su come recuperare i dazi pagati dovrebbero continuare a monitorare gli sviluppi relativi al commercio e ai dazi. Rimangono in vigore i dazi imposti dall'Amministrazione Trump ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962 o della Sezione 301 del Trade Act del 1974.

Il 4 marzo 2026 la Corte statunitense per il commercio internazionale (CIT) ha ordinato alla US Customs and Border Protection (CBP) di procedere con il processo di rimborso dei dazi, osservando che "tutti gli importatori registrati le cui registrazioni erano soggette ai dazi IEEPA hanno diritto al beneficio" della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti secondo cui i dazi imposti ai sensi dell'IEEPA sono illegali. In una dichiarazione giurata depositata il 6 marzo 2026, il direttore esecutivo per i programmi commerciali della CBP statunitense ha spiegato dettagliatamente, all'attenzione della CIT, perché la liquidazione e la riliquidazione immediate e totali "senza riguardo ai dazi IEEPA" sono operativamente irrealizzabili e ha descritto un nuovo processo di rimborso *Automated Commercial Environment* (ACE) che la CBP intende implementare entro 45 giorni. Il recente ordine CIT e la risposta della CBP sono passaggi fondamentali per determinare come funzionerà il processo di rimborso dell'IEEPA.

Questa pubblicazione evidenzia le considerazioni contabili e di bilancio relative alla sentenza.

2. Considerazioni chiave

Eventi successivi

La sentenza della Corte Suprema deve essere considerata come una modifica legislativa di cui l'entità dà rappresentazione contabile nell'esercizio in cui si verifica la modifica. Le entità devono considerare la tempistica della sentenza (vale a dire, 20 febbraio 2026) rispetto alla fine del loro periodo di riferimento.

Se la sentenza è stata pronunciata dopo la data di bilancio di un'entità ma prima dell'emissione (o della disponibilità all'emissione) del bilancio, riteniamo che si tratti di un evento successivo che non comporta rettifica ai sensi dello IAS 10 *Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento*.

Le entità devono inoltre valutare se le informazioni siano richieste ai sensi dello IAS 10 per evitare che il bilancio sia fuorviante. In tal caso, le entità devono comunicare sia la natura dell'evento sia una stima del suo effetto finanziario, oppure dichiarare che tale stima non può essere effettuata.

Eliminazione contabile delle passività relative ai dazi

Le entità potrebbero avere debiti da pagare nei confronti del governo USA che erano stati iscritti in ragioni dei dazi IEEPA sulle merci importate prima che la CBP smettesse di riscuotere tali dazi. Questi debiti dovrebbero essere eliminati contabilmente ai sensi dello IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali* e dell'IFRIC 21 *Tributi*, nell'esercizio in cui l'entità è esonerata dal suo obbligo nei confronti della CBP di rimettere il pagamento. Nel determinare se eliminare contabilmente le passività, le entità dovrebbero valutare se sono legalmente esonerate dai loro obblighi nei confronti del governo degli Stati Uniti.

Crediti per rimborsi

Le entità che storicamente hanno pagato dazi sull'importazione di beni generalmente si aspettano che eventuali differenze tra gli importi pagati e quelli legalmente dovuti possano essere recuperate dall'agenzia governativa competente attraverso i consueti processi di rimborso. Tuttavia, per questa circostanza (vale a dire, un'invalidazione legale dei dazi precedentemente pagati), prima non esisteva alcun meccanismo di recupero. Pertanto, e come discusso in precedenza, su indicazione del CIT, il 6 marzo 2026 la CBP ha presentato il suo piano per istituire un sistema di rimborsi dei dazi e ha affermato che sarebbe stato operativo entro circa 45 giorni.

Sebbene l'ordinanza CIT e la risposta della CBP forniscano informazioni aggiuntive sull'idoneità e sulle potenziali procedure di rimborso, l'incertezza potrebbe continuare a sussistere finché il piano della CBP per l'erogazione dei rimborsi non sarà finalizzato e comunicato o non verrà fornita chiarezza in merito. La capacità di rilevare un credito per rimborso dipende dal fatto che l'entità abbia un diritto legalmente esercitabile di ricevere il rimborso.

Finché l'entità non avrà dimostrato di avere un diritto al rimborso legalmente esercitabile, riteniamo che il diritto al rimborso sia un'attività potenziale. In conformità con i requisiti dello IAS 37 per le attività potenziali, un'entità potrebbe rilevare e valutare un rimborso dei dazi IEEPA da parte del governo degli Stati Uniti quando è certa che tale rimborso avverrà. Se non è ancora virtualmente certo, ma è diventato probabile, un'entità comunica l'attività potenziale e una breve descrizione della natura dell'attività potenziale e, ove pratico, una stima dell'effetto finanziario.

Determinare se un rimborso è praticamente certo richiede l'espressione di un giudizio. Le entità devono considerare tutti i fatti e le circostanze rilevanti, inclusa qualsiasi incertezza residua relativa al processo di rimborso IEEPA.

Un'entità può ricevere un rimborso dei dazi da un fornitore. Gli IFRS non contengono indicazioni esplicite sulla contabilizzazione da parte del cliente dei pagamenti ricevuti (o crediti) dai fornitori, pertanto sarà necessario giudizio per contabilizzare questi pagamenti ricevuti (o crediti). Se non è in cambio di un bene o servizio distinto, le entità devono considerare se parte (o tutto) del pagamento è un rimborso di un costo specifico sostenuto per conto del fornitore o è uno sconto o abbuono sui beni o servizi acquistati. Se un'entità riceve un pagamento dal fornitore come sconto o abbuono sui beni o servizi acquistati, il pagamento viene detratto dal costo del bene o servizio acquistato.

Classificazione e presentazione a bilancio

Le entità potrebbero aver capitalizzato i dazi come parte del costo iniziale delle attività come:

- rimanenze; oppure
- immobili, impianti e macchinari (PP&E).

In generale riteniamo che sarebbe più opportuno registrare il recupero dei dazi nello stesso modo in cui è stato originariamente registrato. Con questo approccio, i recuperi relativi ai dazi originariamente registrati tra le rimanenze o nel PP&E verrebbero contabilizzati come segue:

- Rimanenze: riduzione (cioè, un credito) al costo delle relative rimanenze, se ancora disponibili, o al costo del venduto (COGS), se le rimanenze sono state vendute ai clienti. Le entità potrebbero dover valutare la rotazione del magazzino e il metodo di determinazione dei costi per determinare l'importo appropriato da registrare in rimanenze e costo del venduto.
- PP&E : riduzione del costo di acquisto (PP&E). Si ritiene che entrambi gli approcci seguenti siano accettabili:
 - a) Prospetticamente, registrando il rimborso completo come riduzione al valore contabile del PP&E e adeguando gli ammortamenti su base prospettica.
 - b) Recupero cumulativo, ripartendo il rimborso tra il valore contabile del PP&E e l'annullamento della quota di ammortamento precedentemente registrata.

Sebbene in genere riteniamo opportuno registrare i recuperi dei dazi in questo modo, anche altri approcci potrebbero essere accettabili sulla base di fatti e circostanze. Le entità devono inoltre prendere in considerazione la possibilità di fornire informazioni che descrivano dove i dazi e i relativi recuperi sono registrati in bilancio.

Ricavi

Le entità dovranno esercitare un giudizio per determinare l'eventuale impatto della sentenza della Corte Suprema USA sui ricavi. Ciò include un'attenta considerazione dei termini contrattuali e delle pratiche commerciali consuetudinarie per determinare se esistono obblighi di rimborso dei costi dei dazi pagati dai clienti e, in caso affermativo, quando rilevare tali obblighi.

Un'entità dovrebbe registrare una passività per rimborso quando prevede di rimborsare una parte o la totalità del corrispettivo ricevuto da un cliente.

Qualsiasi rimborso dei dazi a un cliente deve essere valutato come una potenziale riduzione dei ricavi. Il corrispettivo (come un rimborso dei dazi) pagato a un cliente che non è in cambio di un bene o servizio distinto viene contabilizzato come una riduzione del prezzo dell'operazione e rilevato quando l'ultimo degli eventi seguenti si verifica: (1) l'entità rileva ricavi per i beni o servizi correlati; o (2) l'entità paga o promette di pagare il corrispettivo.

I rimborsi dei costi tariffari potrebbero influenzare la misura del progresso delle obbligazioni di fare parzialmente insoddisfatte cui si applica un metodo di input basato sui costi sostenuti (vale a dire, costi sostenuti rispetto ai costi totali attesi, metodo detto anche "cost-to-cost") per misurare i progressi di un'entità verso la soddisfazione dell'obbligazione di fare, per rilevare i ricavi.

Informazioni finanziarie previsionali

La direzione deve valutare attentamente le implicazioni della recente decisione sulle proiezioni e altre ipotesi utilizzate nella redazione del bilancio, inclusa la determinazione di come i dazi possono influenzare le proiezioni dei flussi di cassa utilizzate nell'informativa finanziaria prospettica. Le entità devono considerare se e come l'incertezza potrebbe influenzare le proiezioni dei flussi di cassa, il tasso di attualizzazione e altre ipotesi. Le proiezioni devono essere applicate in modo coerente (ad esempio, valutazione del fair value, impairment test delle attività, rilevazione delle attività per imposte differite) e dovrebbero riflettere gli effetti dell'attuale contesto economico, compresi i dazi, esistenti alla data di bilancio.

Informativa

Applicando il paragrafo 31 dello IAS 1 *Presentazione del bilancio* (paragrafo 20 dell'IFRS 18 *Presentazione e informativa di bilancio*), un'entità deve esercitare giudizio per determinare se debba fornire ulteriori informazioni, e in che misura, circa l'impatto della sentenza sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'entità. Le entità devono valutare se sia ragionevole aspettarsi che l'omissione di queste informazioni influenzi le decisioni che i principali utilizzatori del bilancio prendono sulla base di tale bilancio. Nel valutare quali informazioni sono necessarie, le entità dovrebbero considerare l'importo dei dazi già pagati e, se del caso, di quelli recuperati in base ad accordi di *pass-through* con i clienti.

Le informazioni contenute nel bilancio delle entità interessate dai dazi IEEPA e dalla sentenza della Corte Suprema USA varieranno a seconda dell'ordine di grandezza, della durata e della natura degli effetti sulle loro attività, nonché della disponibilità delle informazioni. Le entità dovranno monitorare attentamente gli sviluppi e valutare qualsiasi impatto sul proprio bilancio e sulle informazioni correlate (ad esempio, *management's discussion and analysis* (MD&A), fattori di rischio) e aggiornare tali informazioni nei futuri esercizi quando saranno disponibili informazioni note e ragionevolmente stimate che aiutino gli utilizzatori a comprendere gli impatti sul bilancio dell'entità.

Il paragrafo 125 dello IAS 1 impone alle entità di comunicare informazioni sulle ipotesi relative al futuro e sulle altre principali cause di incertezza nelle stime alla data di chiusura dell'esercizio, che presentano un rischio rilevante di dar luogo a rettifiche rilevanti dei valori contabili delle attività e passività entro l'esercizio successivo. Un'entità è inoltre tenuta a rendere pubblici i giudizi, oltre a quelli che comportano stime, che la direzione ha effettuato nel processo di applicazione dei principi contabili e che hanno l'effetto più significativo sugli importi rilevati in bilancio.



3. Conclusioni

La dichiarazione di illegittimità dei dazi imposti ai sensi dell'IEEPA da parte della Corte Suprema statunitense rappresenta un evento di particolare rilevanza per le imprese coinvolte nelle importazioni verso gli Stati Uniti, non solo sotto il profilo economico, ma anche in termini di reporting finanziario, fiscalità e governance.

Sia nell'ambito degli IFRS sia dei principi contabili italiani OIC, il tema centrale riguarda il momento in cui il diritto al rimborso possa essere considerato certo da giustificare la rilevazione di un'attività in bilancio. Fino a tale momento, le richieste di rimborso costituiscono, nella maggior parte dei casi, attività potenziali che richiedono un'adeguata informativa ma non la rilevazione contabile. Parallelamente, le imprese devono verificare l'eventuale venir meno delle passività precedentemente iscritte e garantire che il trattamento del rimborso sia coerente con la modalità con cui i dazi erano stati originariamente contabilizzati.

In questo contesto assume un ruolo centrale la qualità dell'informativa di bilancio. Gli utilizzatori dei bilanci necessitano di informazioni trasparenti sulle incertezze ancora esistenti, sulle assunzioni adottate dal management, sugli importi potenzialmente recuperabili e sui rischi connessi ai procedimenti amministrativi e giudiziari ancora in corso. La completezza della disclosure diventa pertanto un elemento essenziale per assicurare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa.

CONTATTI

BDO Italia S.p.A.
Via Filippo Turati, 4
20121 Milano
Tel. 02 58 20 10

financialreportingstandards.helpdesk@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

Audit | Advisory | Digital | Tax | Law

L'IFRS Accounting Standards Update viene pubblicato con l'intento di tenere aggiornati i clienti sulle novità e approfondimenti dei principi contabili IFRS. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze.

BDO IFR Advisory Limited, Brussels Worldwide Services BV, BDO International Limited e altre società membri di BDO e i rispettivi partner, dipendenti e/o agenti non accettano o non si assumono alcuna responsabilità o dovere di diligenza per qualsiasi perdita derivante da un'azione intrapresa o non intrapresa da chiunque sulla base delle informazioni contenute nella presente pubblicazione o per qualsiasi decisione basata su di esse.

Ciascuna società di BDO International Limited (l'entità che guida la rete BDO), Brussels Worldwide Services BV, BDO IFR Advisory Limited e le società membri è una persona giuridica separata e non risponde degli atti o delle omissioni di un'altra entità della rete. Nulla negli accordi o nelle regole della rete BDO costituisce o implica un rapporto di agenzia o di partenariato tra BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BV, BDO IFR Advisory Limited e/o le società membri della rete BDO.

© 2026 BDO IFR Advisory Limited, a UK registered company limited by guarantee. All rights reserved.

Tradotto in italiano nel mese di settembre 2026 e pubblicato da: BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO Italia S.p.A. si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati. Precisando che è fatto anche divieto di utilizzo degli stessi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

© 2026 BDO Italia S.p.A. - IFRS Accounting Standards Update - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it

